

Pl. 3325/2014  
Proc. 11298/14  
R.F.P. //



**TRIBUNALE DI PESARO**

DECRETO:  
OMOLOGA  
CONCORDATO  
PREVENTIVO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio composto dai magistrati:

dott. Mario Perfetti	Presidente
dott. Davide Storti	Giudice relatore
dott.ssa Sabrina Carbini	Giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

IL CASO.it  
nel procedimento di ammissione alla procedura di concordato preventivo, promosso

DA

[redacted] srl, in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in [redacted] via [redacted] (REA PS [redacted]), esercente l'attività di costruzioni edile, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [redacted], che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. [redacted] come da delega in calce al ricorso;

debitrice ricorrente

**CONTRO**

CETO CREDITARIO, in persona dei Commissari Giudiziali, dott. [redacted] ed avv. [redacted]

convenuto



J M

E


PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro,

intervenuto

E

 sri in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.  che la rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di costituzione;

creditore dissenziente opponente

 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura dello Stato di Ancona, che la rappresenta e difende ope legis;

creditore dissenziente opponente

visto il ricorso con cui la società ricorrente chiede di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori ex art 161 L.F.;

ritenuto che la proposta prevede, attraverso la cessione dei propri beni ai creditori, il pagamento, secondo una suddivisione dei creditori in classi, per intero delle spese di procedura e di parte dei creditori privilegiati ed in percentuale di parte dei creditori privilegiati e dei creditori chirografi;

rilevato che la domanda è accompagnata dalla relazione di fattibilità redatta da un professionista abilitato ex art 161 L.F.;

visto il decreto del Tribunale del 10.12.2013, con cui è stata aperta la procedura di concordato e con cui sono stati nominati Commissari Giudiziali il dott. [REDACTED] e l'avv. [REDACTED]

vista la relazione depositata dai Commissari Giudiziali ex art 172 L.F.;

rilevato che è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto ex art 177 L.F.;

visto il parere espresso dai Commissari Giudiziali ex art 180 L.F. sulla fattibilità del piano;

ritenuto che - come insegna la Suprema Corte (Cass.civ.sez.un.n. 1521/2013) - spetta al Tribunale, anche in sede di omologazione, verificare l' esistenza della "fattibilità giuridica della proposta";

ritenuto che la fattibilità giuridica presuppone che la proposta non venga attuata mediante negozi contrari a norma imperative e che comunque il piano non si fondi su prospettazioni giuridiche manifestamente errate;

ritenuto che inoltre il Tribunale deve verificare l' idoneità della proposta a soddisfare in qualche misura i diversi creditori ( vedere in questo senso sempre Cass.civ.sez.un. n.1521/2013);

ritenuto infatti che la causa giuridica del concordato coincide con il superamento e/o la regolamentazione dello stato di crisi dell' imprenditore, con riconoscimento in favore dei creditori dell' imprenditore "di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti" ( vedere in questo senso a pagine 49 della citata sentenza delle sezioni unite), per cui difetta la causa del concordato nell' ipotesi in cui emerge "prima facie" che la proposta sia inidonea a soddisfare nemmeno in percentuale minima alcuni creditori ( vedere a pagina 51 della sentenza Cass.civ.n.1521/2013), quando quindi non sia prevista dal piano o manifestamente prevedibile alcuna soddisfazione per qualche creditore;

ritenuto che il Tribunale, in sede di giudizio di omologa, può valutare nel merito la proposta di concordato nell' ipotesi in cui - come nella specie - i creditori dissenziente abbiano proposto opposizione ex art 180 L.F., (vedere in questo senso cass.civ. n.13817/2011);

ritenuto che in tale ipotesi il Tribunale può pertanto sindacare la fattibilità ed anche la convenienza del concordato, nei limiti previsti dall'ultimo capoverso dell'art 180, comma 4, L.F.;

ritenuto che il piano prevede : a) la falcidia di alcune classi di creditori privilegiati per i quali è previsto il pagamento in una percentuale che varia da un massimo del 60% ad un minimo del 10%; b) l'apporto di finanzia esterna da parte di terzi soggetti [redacted] e [redacted] per un totale di € 584.000,00; c) la soddisfazione dei creditori chirografari per una percentuale che varia, secondo le valutazioni effettuate dai Commissari, da un massimo dell' 1,75% ad un minimo dell'1,49%;

ritenuto che non vi sono elementi per considerare non verosimile le valutazioni dei Commissari, che non sono d'altra parte espressamente e specificatamente contestate dalla ricorrente;

ritenuto che spetta al Tribunale determinare la misura al disotto della quale la consistenza dell'entità del soddisfacimento dei creditori non è più minimale - come richiede la Suprema Corte - ma diviene inconsistente e quindi non apprezzabile come pagamento sia pur parziale del debito;

ritenuto che infatti si tratta di un presupposto di ammissibilità, come riconosciuto dalla Suprema Corte;

ritenuto che pertanto la misura proposta non deve risultare tale da non poter giustificare l'accesso ad un istituto alternativo alla procedura fallimentare, che deve essere necessariamente caratterizzato da limitazioni in tema di modalità soddisfattive idonee a garantire un minimo di tutela alla minoranza dissenziente;

ritenuto che nello specifico la percentuale promessa appare evidentemente irrisoria e quindi non idonea a soddisfare le finalità della procedura concordataria per le ragioni sopra specificate, tenuto anche conto che i valori dell'attivo, il maggiore dei quali è costituito da immobili, dovranno verosimilmente andare incontro ai ribassi imputabili all'attuale congiuntura economica, che ha colpito - come affermato dalla debitrice nella domanda - anche e soprattutto il settore immobiliare;

ritenuto che inoltre - come sopra evidenziato - la fattibilità giuridica della proposta si fonda sull'impegno di conferimento di finanzia esterna per da parte di [redacted] e della [redacted] srl società terza;

ritenuto che infatti in mancanza di tali conferimenti il patrimonio societario non sarebbe in grado di soddisfare nemmeno i privilegiati, per cui la proposta, in assenza di tale apporto di finanzia esterna, sarebbe privo di causa nei termini sopra prospettati;

ritenuto che tale apporto sarà utilizzato per pagare in percentuale parte dei creditori chirografari;

ritenuto che l'apporto di finanza esterna non può alterare l'ordine dei privilegi;

ritenuto che infatti ai fini dell'ammissibilità della proposta di concordato preventivo, l'art. 160, secondo comma, L.F. deve essere interpretato nel senso che l'apporto del terzo si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati solo allorché risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società debitrice, non comportando né un incremento dell'attivo, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, né un aggravio del passivo della medesima, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, indipendentemente dalla circostanza che tale credito sia stato o no postergato (vedere in questo senso Cass.civ.n. 9373/2012).

ritenuto che nella specie l'ordine che nella specie è senza'altro violato, in quanto la proposta prevede : a) la falcidia dei creditori privilegiati; b) l'utilizzo del patrimonio sociale per pagare anche i chirografari; c) l'utilizzo di finanza esterna per soddisfare chirografari;

ritenuto che pertanto è manifesta sia la non fattibilità giuridica della proposta sia la sua inidoneità ad assicurare il soddisfacimento anche minimo dei chirografari;

ritenuto che il giudizio di fattibilità del Tribunale, nei termini sopra prospettati, può essere effettuato anche nella fase di omologa ed anche alla presenza del voto favorevole dei creditori ( vedere la già citata Cass.sez.un.'n.1521/2013);

ritenuto che le altre questioni ed eccezioni risultano assorbite;

ritenuto che le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese del giudizio di omologa;

per questi motivi

rigetta la proposta di omologa del concordato preventivo presentato dalla società [redacted] srl, con sede in [redacted] via [redacted] (REA PS [redacted]);

manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge per le comunicazione al Registro dell'Imprese, alle parti ed al PM.

compensa le spese di lite;

Così deciso in Pesaro in data 11 Novembre 2014

IL GIUDICE  
(Dot. Davide Storti)

Il Presidente

dott. Mario Perfetti



TRIBUNALE DI ROMA  
Dep. ...  
OGGI 13 NOV. 2014  
IL CANCELLIERE  
Dot. ... Roma

IL CASO.it